



COMUNE DI SCAFA

P.I. 00208610683

Provincia di Pescara

C.F. 81000070680

Piazza Matteotti, 5 - 65027 Scafa
Tel. 085 - 8541218 - 8541226 FAX 085 8543155

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35	Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
Del 30.10.2012	

L'anno **DUEMILADODICI** giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore 18:15 nella sala delle adunanze del Comune suddetto alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
GIANCOLA	MAURIZIO	X	
CIAMPONI	DONATO LANFRANCO	X	
DE LUCA	VALTER	X	
D'ETTORRE	MARCO	X	
DI VENANZIO	FABIO ANTONIO	X	
DI FIORE	GIULIANO	X	
CHIACCHIA	GIANNI	X	
MARANGONI	DINO	X	

Assegnati n° 08

Presenti n° 08

In carica n° 08

Assenti n° ==

Assessore esterno	BUCCELLA ANTONIO	X	
-------------------	------------------	---	--

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Sig. CIAMPONI Donato Lanfranco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio ai sensi dell'art.39 - comma 1° T.U.E.L. - D.Lg.vo n°267 del 18.08.2000 e deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 24.05.2012;
- Partecipa il Segretario Comunale: **Dott.ssa Angela ERSPAMER**
- La seduta è PUBBLICA.
- Nominati scrutatori i Sigg. : =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

Vista la circolare del Ministero degli Interni 17102/'90;

Visto il D.Lg.vo n°267 del 18.08.2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; ai sensi dell'art. 49 - c.1° - T.U. D.Lg.vo 267/2000 hanno espresso parere:

FAVOREVOLE

Relaziona l'Assessore D'Ettore Marco.

Interviene l'Assessore esterno Buccella Antonio il quale illustra l'assoggettamento all'IMU delle zone ricomprese nel PAI.

Il Presidente dichiara conclusa la discussione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l'I.C.I.;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo;

VERIFICATO che, sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall'art. 2 del D. Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

PRESO ATTO che per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, viene applicata la *fiction juris* di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 504/92, che consente di considerare dette aree alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le utilizzano per lo svolgimento della propria attività, di cui all'art. 2135 del C.C., a titolo principale;

CONSIDERATO, tuttavia, che la novellata norma non prevede, per gli imprenditori agricoli, l'applicazione degli stessi benefici all'epoca introdotti dalle disposizioni in materia di I.C.I.;

RILEVATO altresì che, anche in ordine ai terreni agricoli, non risultano confermate le medesime agevolazioni applicabili in materia di I.C.I., che consentivano di escludere dall'assoggettamento all'IMU i piccoli appezzamenti incolti o coltivati per uso personale;

VISTO l'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche l'abitazione principale e le sue pertinenze;

PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un'aliquota ridotta e l'applicazione di una detrazione dell'ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO inoltre che, l'ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un'età non superiore a ventisei anni, "*purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale*", fissando l'ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400;

RIMARCATO che, le recenti disposizioni per l'applicazione in via sperimentale dell'IMU, consentono ai Comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

PRESO ATTO tuttavia che, ricorrendo l'ipotesi sopra prospettata, i fabbricati tenuti a disposizione non

potranno essere assoggettati ad un'aliquota superiore a quella ordinaria, stabilita nella misura dello 0,76%;
CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

ACCERTATO che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il rinvio all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l'applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall'articolo 6, comma 3-bis, del richiamato D.Lgs. 504/92, che disciplina il trattamento tributario della *ex* casa coniugale, stabilendo che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, può considerare detta unità immobiliare come abitazione principale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'I.C.I.;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI	Coefficiente moltiplicatore
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici -);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	160
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro ;	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	60
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80
Terreni agricoli condotti direttamente	110
Altri terreni agricoli	130

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l'applicazione di un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%;

OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un'aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell'articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all'IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell'ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale;

RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie;

VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all'accatastamento degli immobili ex rurali, mediante l'abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del D.L. 70/2011, volte ad assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità;

RAMMENTATO che ad opera del D.L.216/2011, è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di variazione catastale dei fabbricati con requisiti di ruralità, al 31 marzo 2012;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato;

OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell'aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo quanto illustrato al precedente periodo;

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24;

VISTA l'espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all'articolo 59, comma 1, lett.d), lett.e) e lett.h) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili*";

RILEVATO che risulta ovvia l'abrogazione della previsione relativa alla lettera d), in quanto, consentiva al Comune di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, in netto contrasto con le nuove disposizioni del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che, ai sensi della lett.e) del citato articolo 59, il Comune poteva applicare le agevolazioni previste per le abitazioni principali, alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all'individuazione di fattispecie esenti e, pertanto, viene fatto rinvio all'art. 7 del D. Lgs. 504/92, che individua le esenzioni prima applicabili all'I.C.I.;

RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d'imposta spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili;

RILEVATO altresì l'opportunità di applicare gli istituti deflativi offerti dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio:

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2012;

Successivamente il Presidente mette a votazione i documenti sottoposti all'esame, con votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 8;	Votanti n. 8;	Favorevoli n. 8;
Contrari n. 0;	Astenuti n. 0 .	

Esito proclamato dal Presidente

DELIBERA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Successivamente il Presidente mette a votazione i documenti sottoposti all'esame, con votazione che ha avuto il seguente risultato:

Presenti n. 8;	Votanti n. 8;	Favorevoli n. 8;
Contrari n. 0;	Astenuti n. 0 .	

Esito proclamato dal Presidente

DELIBERA

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° del T.U.E.L. D.Lgvo n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
(Donato Lanfranco CIAMPONI)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela ERSPAMER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124, primo comma, D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Prot. n° **7025/600**

Lì **31.10.2012**

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che il presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo on line per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi degli artt.124, comma 1° del D. Lgs,18.08.200°, n.267 e 32 della legge n.69 della legge 18.06.2009.

Dalla Residenza Comunale, li **31.10.2012**

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela ERSPAMER

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(Art.134,D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- (X) Che la presente deliberazione, con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n.267;
- () che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorso il 10° giorno dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n°267;

Residenza Municipale li **31.10.2012**

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela ERSPAMER



COMUNE DI SCAFA

P.I. 00208610683

Provincia di Pescara

C.F. 81000070680

Piazza Matteotti, 5 - Scafa
Tel. 085 - 8541218 - 8541226 FAX 085 8543155

Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 35 DEL 30.10.2012

INDICE

Art. 1 -	<i>Ambito di applicazione e scopo del regolamento</i>
Art. 2 -	<i>Definizione di fabbricati ed aree</i>
Art. 3 -	<i>Base imponibile di aree fabbricabili</i>
Art. 4 -	<i>Base imponibile dei fabbricati</i>
Art. 5 -	<i>Base imponibile terreni e fabbricati agricoli</i>
Art. 6 -	<i>Abitazione principale</i>
Art. 7 -	<i>Pertinenze dell'abitazione</i>
Art. 8 -	<i>Detrazioni e riduzioni di imposta</i>
Art. 9 -	<i>Esenzioni</i>
Art. 10	<i>Dichiarazioni</i>
Art. 11 -	<i>Versamenti e riscossionei</i>
Art. 12 -	<i>Attività di controllo</i>
Art. 13 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 14 -	<i>Contenzioso</i>
Art. 15 -	<i>Norme di rinvio</i>
Art. 16 -	<i>Entrata in vigore</i>

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di SCAFA, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs, 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 59 del richiamato D.Lgs 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all'IMU;
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs 23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di SCAFA, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti;
2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo si rinvia all'art. 2 del D.Lgs. 504/92, dove sono così definiti:
 - **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza asservita al predetto fabbricato; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
 - **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

Art. 3

Base imponibile di aree fabbricabili

1. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato e vigente. In caso di variante al piano regolatore generale, le aree che perdono la caratteristica di edificabilità, sono soggette ad imposta fino alla data di adozione della variante medesima;
2. Ai sensi del combinato disposto - art. 13, D. L. 201/2011 e art. 5, commi 5 e 6, D.Lgs 504/92:
 - a. per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
 - b. in caso di utilizzazione edificatoria di area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore

dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

3. Aree frazionate e staccate da fabbricati a cui risultano asservite ai fini dell'edificazione, sono considerate aree fabbricabili di cui ai precedenti commi e assoggettate a separata ed autonoma tassazione;
4. In caso di fabbricato in corso di costruzione, o soggetto ad interventi di recupero, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.
5. Le aree sulle quali insistono abitazioni e non accatastate quali pertinenze delle abitazioni medesime, relativamente ad una sola particella catastale, sono soggette all' IMU nella misura del 50% se la superficie di detta particella è inferiore a metri quadrati:
400,00 per la Zona B1 (lotto minimo necessario per l'edificazione di cui all'art. 17 delle N.T.A.);
400,00 per la Zona B2 (lotto minimo necessario per l'edificazione di cui all'art. 18 delle N.T.A.);
500,00 per la Zona B3 (lotto minimo necessario per l'edificazione di cui all'art. 19 delle N.T.A.)
600,00 per la zona B4 (lotto minimo necessario per l'edificazione di cui all'art. 20 delle N.T.A.);
6. Le aree fabbricabili soggette all'imposta municipale propria IMU, ricadenti nelle zone del PAI, Piano di Assetto Idrogeologico, assumono i seguenti assoggettamenti:
 - Zona P3 – Area a pericolosità molto elevata – NON SOGGETTA AD IMU;
 - Zona P2 – Area a pericolosità elevata – IMPONIBILE AI FINI IMU al 50 % (cinquantapercento);
 - Zona P1 – Area a pericolosità moderata – IMPONIBILE AI FINI IMU al 100 % (centopercento);
7. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenziosi, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Art. 4

Base imponibile dei fabbricati

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, rivalutati del 5% ai sensi dell' art. 3 comma 48, della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C2, C6 e C7, con esclusione della categoria catastale A10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A10;
 - e) 60 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° Gennaio 2013;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C1.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità, ai fini del presente regolamento, consiste in uno stato di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, bensì con interventi di cui all'art. 3, lett. b), c) e d) del D.P.R. 380/01.

A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati:

- lesionati nelle strutture orizzontali e/o verticali, in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo anche parziale;
- sottoposti ad ordinanze di sgombero e di demolizione, o di inagibilità per cause igienico - sanitarie e di sicurezza in genere;
- che per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, non sono compatibili con l'uso per il quale erano destinati;
- carenti di infissi esterni, di servizi igienici e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.;

Se il fabbricato è costituito da diverse unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili;

In ogni caso, la riduzione prevista decorre dalla data in cui è accertato lo stato di inabitabilità o di inagibilità del fabbricato o dell'unità immobiliare interessata.

Art. 5

Base imponibile terreni e fabbricati agricoli

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, vale quanto disposto al precedente art. 2, comma 1;
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92;
4. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Art. 6

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
2. In particolare, ciò si verifica nei seguenti casi:
 - a. abitazione di proprietà del soggetto passivo;
 - b. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c. alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - d. abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purché lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
 - e. le agevolazioni inerenti l'abitazione principale e le relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n 16 del 2012, il quale deve, quindi, assolvere ai relativi obblighi tributari. In particolare, si precisa che l'IMU deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell'aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale sia dell'intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:
 - a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 7

Pertinenze dell'abitazione

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, iscritte in catasto sia distintamente che unitamente all'unità ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.
2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 8

Detrazioni e riduzioni d'imposta

1. Spetta al Consiglio Comunale l'adozione e la modifica del presente regolamento, nonché la determinazione dell'aliquota dell'imposta e delle variazioni della stessa, in aumento o in diminuzione, nei limiti di legge;
2. Quanto deliberato circa le aliquote e la detrazione per le abitazioni principali, ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione;
3. Per effetto delle unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale;

Art. 9

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.;
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma;
4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:
 - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6000 euro e fino a euro 15.500;
 - b. del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c. del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
5. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.
6. Inoltre a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/1992, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Scafa in quanto rientrante tra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14/06/1993;
7. Sono altresì esenti a norma dell' art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni Italiani dell'ISTA, tra i quali rientra il Comune di SCAFA;

Art. 10 **Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° Gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Novembre 2012.

Art. 11 **Versamenti e riscossione**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di SCAFA, corrispondente a : 1482.
3. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Si considerano altresì regolari i versamenti effettuati da soggetti diversi da quelli propriamente passivi, qualora la somma versata estingua totalmente l'obbligazione tributaria derivante dal possesso di un immobile chiaramente identificabile. Si considerano, altresì, regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 Dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
4. Le norme di cui al comma precedente sono applicate anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.
5. Si considerano validi, pertanto, non sono sanzionabili:
 - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Gestore delle Entrate Comunali prima che la violazione sia contestata;
 - b) i versamenti effettuati al Gestore delle Entrate Comunali competente e da questo accreditati ad altro Comune;
6. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso:
 - si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni;
 - si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16;
 - si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore ad €. 12,00.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'€uro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. Sulle somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale in vigore, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 12 **Attività di controllo**

1. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate;
2. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie

- agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale;
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.
 4. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. L'attività di accertamento e riscossione dell'IMU può essere affidata anche a terzi. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.
 5. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 Aprile 1910, n° 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n° 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
 6. Il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs n° 504/1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario a cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs n° 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 13

Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva, in tal caso il diritto alla restituzione si prescrive in dieci anni. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale fissato dalla normativa per il periodo corrispondente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non sono effettuati rimborsi per importi inferiori ad €. 12,00 per anno solare.
5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 14

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

Art. 15

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive

modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 16
Entrata in vigore

E' abrogato il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20/05/2008 di ultima modifica dei precedenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.